

Grandi opere infrastrutturali

Misure tecniche ed organizzative per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori. L'esperienza delle Aziende USL e le proposte di Linee Guida Nazionali



**IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
NEI GRANDI CANTIERI PUBBLICI:
NORMATIVA, AUTORITÀ, DELEGHE,
RESPONSABILITÀ PERSONALI E D'IMPRESA
NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE.**

Alberto ANDREANI

v.le Mameli, 72 int. 201/C 61121 PESARO

☎ 0721/403718

✉ andreani@centroantinfortunistico.it

Articolo 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

2

1. Le **posizioni di garanzia** relative ai **soggetti** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere **b)**, **d)** ed **e)**, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

Art. 40 c.p.: rapporto di causalità

3

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento **dannoso** o **pericoloso**, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento che si ha l'**obbligo giuridico** di impedire, **equivale a cagionarlo**.



Reati omissivi

Giovanni: inizia la propria attività di artigiano come idraulico



Bravo!!!!

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

Giovanni: dopo un anno assume 3 lavoratori ed acquisisce nei loro confronti una
specifica **POSIZIONE DI GARANZIA**



Bravo!!!!

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore/Lavoratori

Giovanni: dopo due anni **assume altri 10 lavoratori, che divide in squadre** e che manda ad effettuare lavori c/o committenti diversi



Bravo!!!!

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto/Preposti

Lavoratori

Giovanni: nell'arco dei successivi 5 anni, **assume altri 30 lavoratori**, decide di modificare il proprio assetto societario, si trasforma da ditta individuale in "**La Giovanni impianti srl**", diversifica la propria attività, ampliandola anche al settore elettrico e dando vita a due rami aziendali, comincia a partecipare ad appalti privati e pubblici e ha bisogno di qualcuno che lo aiuti ad organizzare e preordinare le conseguenti attività necessarie

Bravo ad
organizzare!!!!

Datore di lavoro

Dirigente


Preposti

Lavoratori


Giovanni: nel giro di poco tempo, mediante la sua costituita società “La Giovanni impianti srl”, ha necessità di affidare ad altri lavoratori autonomi e/o a ditte appaltatrici, parte dei lavori acquisiti



Nelle società di **Gruppo** la schematizzazione dei rapporti è molto più complessa perché, soprattutto alla luce del principio di effettività, si possono intrecciare le funzioni di **datore di lavoro** e di **committente** ed i lavoratori di società diverse a volte lavorano insieme, sotto la guida di un unico preposto!



Occorre sempre, comunque, fare la corretta mappatura delle autorità dei soggetti che operano nel cantiere



Committente: è il regista della sicurezza aziendale



Art. 89, comma 1, lettera b):

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei lavori: è un delegato del committente



Art. 89, comma 1, lettera c):

*soggetto che **può** essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.*

Coordinatore per la progettazione



Art. 89, comma 1, lettera e):

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori



Art. 89, comma 1, lettera f):

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Giurisprudenza più recente: posizione di garanzia di alta vigilanza distinta da quella operativa demandata a ciascuna singola impresa operante nel cantiere

Impresa affidataria

Verifica congruità
POS imprese
esecutrici

Formazione
specifica per DL,
dirigenti e preposti

Art. 89, comma 1, lettera i):

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione

16

1. Il **modello di organizzazione** e di gestione **idoneo ad avere efficacia esimente** della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, **“deve”** essere **adottato** ed **efficacemente attuato**, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al **rispetto** degli **standard tecnico-strutturali di legge** relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di **valutazione dei rischi** e di **predisposizione** delle **misure** di prevenzione e protezione **conseguenti**;
 - c) alle **attività di natura organizzativa**, quali **emergenze**, primo soccorso, **gestione degli appalti**, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di **sorveglianza sanitaria**;
 - e) alle attività di **informazione** e **formazione** dei lavoratori;
 - f) alle **attività di vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di **documentazioni** e **certificazioni obbligatorie** di legge;
 - h) alle **periodiche verifiche** dell’**applicazione** e dell’**efficacia** delle procedure adottate.

Articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione

17

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di **registrazione** dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso **prevedere**, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello**.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un **idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate**. Il **riesame** e l'eventuale **modifica** del modello organizzativo devono essere **adottati**, quando siano **scoperte violazioni significative** delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di **mutamenti nell'organizzazione** e nell'attività in relazione al **progresso scientifico e tecnologico**.

Articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione

18

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si **presumono conformi** ai requisiti di cui al presente articolo **per le parti corrispondenti**. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.